



IL GIORNO 10 OTTOBRE 2013 ALLE ORE 9.30 PRESSO IL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. IN BARI. HA AVUTO LUOGO L'INCONTRO TRA :


LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE


AVV. DOMENICA GATTULLI 
UFFICIO PASQUATE 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE COMPOSTA DA:


RAPPRESENTANZE SINDACALI

CSL FP ARMENIO SUSANNA 



CSIL FP EMANUELE ORLANDO 



UIL FPL DE PINO GIACOMO 


DICCAP _____

CSA AUGURIO ANTONIO 


RAPPRESENTANZA R.S.U. SOLI 


ROSSI G.  PATTAURO  LAUDATA. 

MACASS  

TRICARIO (CISI) 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA CISL FP VIN. LEZZI 

F.P. CGIL PUGLIA PIAGIO D'ALBERIO 

UIL FPL GIUSEPPINA RIMA 

CSA ZONNO SEBASTIANO 

AL TERMINE DELLA RIUNIONE LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO L'ALLEGATO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2013.

[Handwritten signature]

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE DEL COMPARTO
REGIONE PUGLIA**

**ART. 1
COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2013**

1. Le disposizioni di cui al presente Contratto Integrativo Decentrato si applicano a tutto il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato assunto per attività ordinarie dell'amministrazione regionale, a tempo pieno e a part-time della Regione Puglia, classificato nelle categorie "A", "B", "C", "D".
2. Le parti, al fine di assicurare parità di trattamento a tutto il personale regionale, concordano nello stabilire che le regole fissate per l'erogazione del salario accessorio, valgono anche per il personale a tempo determinato, impegnato in attività diverse da quelle di cui al punto precedente e finanziate con proprie risorse.
3. Per l'anno 2013 le risorse provvisoriamente individuate ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, come costituite con determinazione dirigenziale n.500 dell'11/06/2013, ammontano complessivamente ad € 19.577.715,70.
4. Le disposizioni di cui al presente Contratto Integrativo Decentrato sono adottate in via sperimentale e soggette a revisione semestrale.
5. Sono nulle le norme dei precedenti contratti integrativi decentrati e di accordi in contrasto con la presente disciplina.

**ART. 2
PRINCIPI GENERALI**

1. Gravano sul fondo, di cui all'art.1, le indennità qui di seguito indicate e previste dalla contrattazione nazionale da erogare ai dipendenti aventi titolo:
 - orario notturno, festivo e festivo notturno (art.24 del CCNL del 14/09/2000 e s.m.i.)
 - turno (art.22 del CCNL del 14/09/2000 e s.m.i.);
 - pronta reperibilità (art.23 del CCNL del 14/09/2000 e s.m.i.) e per max 12 ore giornaliere;
 - rischio (art.37 del CCNL del 14/09/2000 e s.m.i.);
 - maneggio valori (art.36 del CCNL del 14/09/2000 e s.m.i.);
 - disagio (art.17, comma 2, lett.e) del CCNL dell'1/04/1999 e s.m.i.)
 - festivi (art.24 del CCNL del 1/04/1999 e s.m.i.)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**ART. 3
INDENNITA'**

(disposizione sostitutiva artt.2 e 3 CID/2008 come modificati dall'accordo ponte/2010)

1. Le parti determinano l'attribuzione dei vari tipi di indennità da riconoscere al personale regionale che svolge prestazioni di lavoro con risvolti negativi in termini di rischio, pericolo, disagio, grado di responsabilità ecc..
2. Le indennità sono riconosciute in presenza di prestazioni effettivamente rese e possono essere cumulate solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse.
3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito dal presente contratto, è di esclusiva competenza del dirigente/responsabile di vertice della Struttura che avrà cura, inoltre, di riscontrare, con cadenza annuale, il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità.
4. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente contratto saranno opportunamente rapportati alla effettiva prestazione resa, ai sensi del vigente CCNL.
5. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto il 2008, come modificati dall'accordo ponte/2010.

Indennità di rischio

1. L'effettiva individuazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del dirigente/responsabile di vertice della Struttura che valuterà il ricorrere dei presupposti, sulla base dei fattori di rischio di seguito elencati:

- a) attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, anche per essere soggetti a turno in carenza di personale, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
- b) attività che, in ragione del servizio da garantire, manifestano condizioni di possibile pregiudizio per la salvaguardia fisica;
- c) utilizzo di materiali di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
- d) svolgimento di servizio su strada con utilizzo di mezzi a motore, la cui conduzione potrebbe determinare pericolo;
- e) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie perché a contatto con animali.

2. Nell'ambito di tali fattispecie, per le figure di seguito elencate, può configurarsi il diritto a percepire l'indennità di rischio, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai competenti dirigenti/responsabili di vertice della Struttura:

- autisti;
- guardie giurate;
- operatori: Osservatorio Faunistico Regionale - Ufficio Incremento Ippico di ^{CSA} Foggia - Azienda Russoli di Taranto

SP *NG* *Quasi*

indennità di disagio:

1. L'effettiva individuazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del dirigente/responsabile di vertice della Struttura che valuterà il ricorrere dei presupposti, sulla base dei fattori di disagio di seguito elencati:

- a) prestazione resa in condizioni sfavorevoli, di tempi, di modi e di luoghi, ai fini del recupero psico - fisico nell'arco della giornata;
- b) prestazione resa in condizione di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli, nonché in luoghi particolarmente disagiati (fiumi, aree colpite da calamità naturali, zone fangose, costoni rocciosi, ecc.);
- c) prestazione resa per esigenze di funzionalità dei servizi regionali in condizioni sfavorevoli di tempi e di modi, tali da condizionare il benessere organizzativo dell'attività.

2. Nell'ambito di tali fattispecie, per le figure di seguito elencate, può configurarsi il diritto a percepire l'indennità di disagio, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai competenti dirigenti/responsabili di vertice della Struttura, con una pesatura economica differenziata, per incidenza del disagio:

➤ addetti ai servizi di Aula del Consiglio regionale: l'indennità di disagio spetta al personale che presta diretta assistenza per le attività di Aula.

L'indennità di disagio per le figure che prestano diretta assistenza d'Aula è legata alla effettiva presenza in aula del dipendente ed è corrisposta in misura uguale a prescindere dalla qualifica di appartenenza, con esclusione dei titolari di P.O. e A.P..

Essa è pari ad euro 80,00 lordi per l'attività d'Aula, maggiorata di ulteriori € 80,00 lordi se la medesima attività si protrae in orario pomeridiano/notturno e comunque per un importo complessivo non superiore a € 160,00 per l'attività d'Aula riferita a ciascuna giornata.

La suddetta indennità sarà destinata ai dipendenti individuati dal dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni Consiliari, previa attestazione della effettiva prestazione del dipendente, da trasmettere al Servizio Personale e Organizzazione della Giunta regionale, da parte del Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni Consiliari;

➤ addetti all'anticamera: quantificata in € 16,00 lordi giornalieri. La presente indennità assorbe il compenso per specifiche responsabilità;

➤ custodi: quantificata in € 14,00 lordi giornalieri. La presente indennità assorbe il compenso per specifiche responsabilità;


➤ ispettori fitosanitari: quantificata in € 6,00 lordi giornalieri;

➤ operai irrigui: quantificata in € 16,00 lordi giornalieri comprensiva del disagio per l'attività di caposquadra. La presente indennità assorbe il compenso per specifiche responsabilità;

➤ operai forestali: quantificata in € 16,00 lordi giornalieri, comprensiva del disagio per l'attività di caposquadra, maggiorata di ulteriori €. 6,00 lordi giornalieri per l'attività di antincendio: La presente indennità assorbe il compenso per specifiche responsabilità;

➤ amministratore di sistema: quantificata in € 12,00 lordi giornalieri;

➤ addetti a compiti ispettivi appartenenti alla cat. "B": quantificata in € 8,00 lordi giornalieri;

- 
- addetti a compiti ispettivi appartenenti alla cat. "C": quantificata in € 9,50 lordi giornalieri;
 - addetti a compiti prevalentemente esecutivi o di carattere manuale comportanti disagio, riscontrabili nell'ambito della cat."A": quantificata in € 11,00 lordi giornalieri;
 - personale che, ai sensi della lett.a) presta la propria attività lavorativa in situazioni di particolare disagio presso la sede "EX ENAIP" quantificata in € 2,50 lordi giornalieri, ovvero presso la sede "EX CIAPI" e "EX AEREOSTAZIONE CIVILE DI BARI-PALESE", quantificata in € 2,00 lordi giornalieri.
 - Al personale che svolge prestazioni di cui alla lett.b) è riconosciuta una indennità per ogni trasferta effettuata pari ad € 20,00 lordi.

indennità maneggio valori:

1. Ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera lorda pari ad € 1,50.
2. L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio di cui al punto precedente, pertanto, non si computano le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comporti maneggio di valori.
3. Nel caso in cui l'economista eserciti la propria funzione per più Servizi e, a tal fine, si avvale di un vice economista, ovvero di altra figura cui viene demandata la gestione di denaro contante o valori, a questi ultimi spetta la stessa indennità, limitatamente all'effettivo esercizio della funzione.

ART. 4

INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

(disposizione sostitutiva artt.4 e 5 CID/2008 come modificati dall'accordo ponte/2010)

1. In riferimento a quanto previsto dall'art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 01/04/1999, aggiornato dall'art.7 comma 1 del CCNL 09/05/2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dai competenti dirigenti/responsabili di vertice della Struttura in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.
2. Possono essere destinatari della connessa indennità i dipendenti inquadrati nella categoria "B" e "C", nonché il personale di cat. "D" non incaricato di funzioni dell'area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità.
3. Le fattispecie alle quali i dirigenti/responsabili di vertice della Struttura dovranno fare riferimento per affidare compiti di specifica responsabilità, sono le seguenti:
 - a) responsabilità di procedimenti complessi;
 - b) concorso alla formazione delle decisioni del dirigente/responsabile nella predisposizione di atti;
 - c) elevata autonomia nell'espletamento dei compiti che comportano responsabilità di risultato;

Handwritten notes and signatures on the left margin:
 In
 G
 M
 S

Handwritten signatures on the right margin:
 G
 M

Handwritten signatures at the bottom of the page:
 M
 R
 S
 M
 T

- ho [signature]*
- d) gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative interne ed esterne, di natura comunicativa informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
 - e) coordinamento di attività che coinvolgono un significativo numero di risorse umane per l'espletamento di particolari servizi;
 - f) attività di salvaguardia e tutela delle strutture e del patrimonio regionale, ivi comprese le risorse umane.

4. Nell'ambito di tali fattispecie, per il personale appartenente alle categorie "B", "C" e "D" non titolare di Alta professionalità o Posizione Organizzativa, può configurarsi il diritto a percepire l'indennità per specifiche responsabilità, individuate con ordine di servizio del dirigente del Servizio ovvero del dirigente responsabile di una delle Strutture della Giunta regionale non ricomprese nelle Aree, specificando i compiti attribuiti.

5. La correlata indennità sarà erogata dal Servizio Personale e Organizzazione, nei termini economici sotto indicati, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai competenti dirigenti/responsabili di vertice della Struttura:

- personale amministrativo appartenente alla cat. "B": quantificata in € 2.400 annuali lordi per 12 mensilità;
- personale amministrativo appartenente alla cat. "C": quantificata in € 2.450 annuali lordi per 12 mensilità;
- personale amministrativo appartenente alla cat. "D" non titolare di Alta professionalità, ovvero Posizione Organizzativa: quantificata in € 2.500 annuali lordi per 12 mensilità.

6. per il personale di seguito elencato, nel caso in cui si configuri il diritto a percepire l'indennità per specifiche responsabilità, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai competenti dirigenti/responsabili di vertice della Struttura, la stessa sarà erogata secondo i valori economici di seguito specificati:

- autisti: quantificata in € 208,00 lordi mensili;
- guardie giurate: quantificata in € 125,00 lordi mensili;
- ispettori fitosanitari: quantificata in € 208,00 lordi mensili;
- addetti alla cura e alla tutela del bestiame: quantificata in € 80 lordi mensili; per coloro che svolgono anche attività di trasporto bestiame con mezzo regionale, l'indennità è maggiorata di € 70,00 lordi mensili.

[signature]
7. Al fine dell'erogazione dell'indennità ciascun Dirigente/Responsabile di vertice della Struttura è tenuto a certificare al Servizio Personale e Organizzazione i nominativi dei dipendenti a cui sono stati attribuiti i compiti per specifiche responsabilità.

8. Il Dirigente/Responsabile di vertice della Struttura è tenuto, altresì, a comunicare, immediatamente, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della predetta indennità.

[signature]
9. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto il 2008, come modificati dall'accordo ponte/2010.

[signature]
10. In fase di prima applicazione, l'attribuzione dei compiti per specifiche responsabilità deve avvenire entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto Integrativo Decentrato.

[signature] *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]*

11. Nelle more dell'applicazione della presente disciplina, restano ferme le indennità attribuite ex art.4 CID 2008, come modificato dall'Accordo ponte 2010, nonché le Unità Operative assegnate ex art.5 CID/2008, come modificato dall'Accordo ponte 2010.

ART. 5
LAVORO STRAORDINARIO

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.38 del CCNL del 14/09/2000, il limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario degli autisti degli Organi istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato per la Protezione Civile e della Delegazione Romana di rappresentanza, nell'ambito del 2% dell'organico regionale, è elevato ad un numero superiore alle 180 ore attribuite ai sensi dell'art.14, comma 4, del CCNL dell'1/04/1999, fermo restando il limite delle risorse assegnate con atto di Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alle Strutture ove risultano assegnati.
2. Resta confermato quanto precedentemente disciplinato con accordi decentrati, ai sensi del predetto comma 2 dell'art.38 CCNL/2000, per le altre figure che svolgono attività e diretta assistenza agli organi politici.

ART. 6
"RIPARTIZIONE FONDO PRODUTTIVITA'"
(disposizione sostitutiva art. 7 CID/2008)

1. La quota complessiva del fondo destinata alla produttività, pari ad € 4.765.000,00 è ripartita nel seguente modo:
 - 42 % alla produttività individuale;
 - 58 % alla produttività per progetti.

ART. 7
"PRODUTTIVITA' PER PROGETTI"
(disposizione sostitutiva artt. 9 e 10 CID/2008)

PREMESSA

Preso atto che la Regione Puglia per l'attuazione dei progetti si avvale delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 del Contratto integrativo decentrato sottoscritto il 2008, nonché della disciplina che finanzia progetti con l'incremento pari ad € 1.000.000,00 disposto dall'accordo ponte 2010.

Rilevato che l'interesse dell'ente è proteso ad incentivare una attività progettuale assolutamente rilevante in quanto finalizzata a superare le criticità strategiche di palese e sostanziale beneficio in termini di miglioramento quali - quantitativo dei servizi e delle attività dell'amministrazione regionale.


[Handwritten signatures and initials are present throughout the bottom section of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.]

- Page 1
- Considerato, altresì, che tale intento garantisce, tra l'altro, una più rispondente valutazione di congruità tra compensi e prestazioni, nel rispetto del divieto contrattuale di distribuzione a pioggia delle risorse.
 - Le parti preliminarmente ritengono necessario che la nuova disciplina contrattuale, di seguito riportata, preveda un criterio di ripartizione del budget complessivo, destinato alla produttività per progetti, che tenga conto sia delle determinazioni assunte in seno alla Conferenza di direzione, riguardo agli obiettivi strategici da perseguire attraverso lo strumento progettuale, sia della forza lavoro presente in ciascuna Struttura regionale, in modo tale da garantire in primo luogo a tutto il personale, di partecipare a progetti compiuti nella strutture di appartenenza:

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 10 del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto il 2008. Unitamente è abrogata la disciplina che riguarda i progetti da finanziare con l'incremento pari ad € 1.000.000,00 disposto dall'accordo ponte 2010
2. Ai sensi dell'art.6 del presente Contratto Integrativo Decentrato, la quota destinata alla produttività per progetti è pari al 58% della quota complessiva del fondo destinata alla produttività.
3. L'importo, così come quantificato, è incrementato, ai sensi dell'Accordo Ponte sottoscritto il 2010, con l'ulteriore somma, pari ad € 1.000.000,00, già destinata alla produttività individuale.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ragione dell'individuazione delle criticità strategiche da superare e, conseguentemente, per l'effettivo miglioramento quali - quantitativo dei Servizi e delle attività dell'Amministrazione regionale, la Conferenza di direzione ripartisce tra i Direttori di Area, il Segretario del Consiglio regionale e le altre Strutture autonome della G. R., non ricomprese tra le Aree di coordinamento, la quota percentuale pari al 50% del budget complessivo destinato alla produttività per progetti.
5. Entro il 15 febbraio di ciascun anno i Direttori di Area, il Segretario del Consiglio regionale nonché le Strutture della G. R. non ricomprese tra le Aree di coordinamento, comunicano al Servizio Personale e Organizzazione la ripartizione nell'ambito delle proprie strutture, della quota eventualmente attribuita sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di direzione.
6. Entro il medesimo termine (15 febbraio di ciascun anno), il Servizio Personale e Organizzazione ripartisce, tra le diverse strutture regionali (Servizi della Giunta, del Consiglio regionale e Strutture Terze), il restante 50% della quota complessiva destinata alla produttività per progetti, in ragione del numero dei dipendenti destinatari del premio di produttività in servizio a quella data, presso le Aree, il Consiglio regionale e le altre strutture autonome della Giunta regionale, nonché in rapporto ai seguenti coefficienti per categorie di appartenenza:

- "A" 100
- "B" e "C" 110
- "D" 120

7. La somma degli importi scaturiti a seguito delle determinazioni della Conferenza di direzione (comma 4) e del calcolo effettuato dal Servizio Personale e organizzazione, in ragione del numero dei dipendenti aventi titolo (comma 6), vengono notificati alle Strutture



17. Le procedure sopra descritte, al fine di garantire l'avvio dei progetti, in un tempo adeguato e circoscritto, devono comunque completarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

18. I progetti sono attuati al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto e devono prevedere i seguenti elementi:

- scopo del progetto;
- durata, costo e modalità di attuazione;
- crono programma indicante in maniera chiara e oggettiva gli indicatori utili alla rilevazione del grado di avanzamento del progetto e di realizzazione dei risultati conseguiti, anche ai fini dell'erogazione dei compensi spettanti al personale;
- risorse umane necessarie con l'indicazione delle categorie di appartenenza;
- referente del progetto.
- Attestazione che trattasi di attività non ordinariamente svolta, ma finalizzata ad un effettivo miglioramento quali – quantitativo dei servizi resi agli *stakeholder* interni ed esterni (non potrà riguardare, ad esempio, attività non svolta per carenza di personale, per scadenze ravvicinate, ecc.).

Il format da utilizzare è acquisibile sul sito "primanoi" al link : "Controllo di gestione – modulistica.

19. All'attuazione dei progetti partecipa, su base volontaria, il personale appartenente alle categorie "A" "B" "C" "D" individuato dal dirigente proponente ovvero d'intesa tra i dirigenti proponenti, in caso di progetti intersettoriali/interaree, valorizzando, in particolare l'adeguata partecipazione in loco del personale in servizio presso le strutture decentrate ove presenti.

20. Per l'individuazione del personale i dirigenti sono tenuti a prevedere la più ampia partecipazione dei dipendenti e, pertanto, per acquisire le candidature, procedono alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale "primanoi".

21. I dipendenti interessati a partecipare al progetto presentano apposita istanza sulla base delle indicazioni fornite mediante l'avviso.
Possono avanzare richiesta di partecipazione a progetti da realizzarsi nell'ambito del Servizio di appartenenza, nell'ambito di Servizi ricompresi nell'area di appartenenza, ovvero in altre Aree e Strutture terze.

22. Il dirigente/i proponente/i il progetto individua/individuano/ i partecipanti sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- appartenenza al Servizio e/o Servizi interessati allo svolgimento del progetto.
- mancato coinvolgimento in altri o precedenti progetti (voce da specificare nella domanda di adesione al progetto).
- Particolare attenzione al coinvolgimento delle cat. "A" – "B" – "C".

23. L'eventuale partecipazione di un dipendente proveniente da Strutture non coinvolte direttamente nella realizzazione del progetto, non modifica la quantificazione del budget attribuito, ragion per cui, il costo del dipendente resterà a totale carico della Struttura che lo accoglie.

24. In caso di diniego alla partecipazione i dirigenti sono tenuti a motivare la esclusione con una breve relazione da acquisire agli atti del procedimento, quale documento da far valere ai fini di eventuali contestazioni sulle decisione in merito.
25. Le procedure per la realizzazione dei progetti, compresi quelli trasversali "interaree" o "intersettoriali", sono espletate da un solo referente, appartenente alla cat. "D" e ove non disponibile, appartenente alla cat. "C".
26. La sede di realizzazione del progetto, di norma, coincide con quella ove presta servizio il referente individuato.
27. I dipendenti appartenenti alla cat. "D", titolari di Alta Professionalità e titolari di Posizione Organizzativa, collaborano, senza ulteriore riconoscimento economico, alla realizzazione dei progetti aventi ad oggetto attività rientranti nelle materie ovvero negli obiettivi ad essi assegnati.
28. I progetti devono concludersi entro l'anno di riferimento e possono prevedere più moduli, con obiettivi intermedi, al fine di monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo finale.
29. Terminata l'esecuzione del progetto il dirigente responsabile attesta al Controllo di gestione i risultati conseguiti.
30. Il Controllo di Gestione entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'attestazione, certifica i risultati conseguiti e ne dà comunicazione al dirigente responsabile e al Servizio Personale e Organizzazione.
31. Il Servizio Personale e Organizzazione, sulla base di tale certificazione, provvederà alla erogazione delle quote spettanti al personale interessato.
32. La percentuale di conseguimento dei risultati del progetto vale a determinare la corrispondente percentuale di utilizzazione del budget di progetto previsto (es. il conseguimento di risultati pari al 95% di quelli previsti in progetto determina una utilizzabilità del 95% del budget originariamente previsto e, quindi, una decurtazione del 5% delle retribuzioni per la partecipazione al progetto).
33. Le risorse non utilizzate del budget annuo di area nonché le eventuali economie derivanti dalle decurtazioni operate in ragione del non completo raggiungimento degli obiettivi di progetto implementano il fondo generale dell'anno successivo, destinato alla produttività per progetti.
34. A seguito della definitiva determinazione del budget disponibile il dirigente responsabile provvederà alla determinazione della quota individuale spettante a ciascun dipendente interessato, sulla base del diverso apporto quantitativo valutato secondo gli importi orari lordi distinti per categorie nel seguente modo:
- cat. "A" € 22.00
 - cat. "B" € 26.00
 - cat. "C" € 30.00
 - cat. "D" € 36.00
35. L'importo individuale massimo annuale attribuibile, in generale, a titolo di produttività per progetti, è pari ad € 3.000,00 lordi.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones on the right and bottom.]

36. Al referente del progetto (uno per progetto, anche se sono coinvolti i livelli territoriali), l'importo dovuto è maggiorato del 20%.
Ai fini del raggiungimento del computo, non si terrà conto della maggiorazione del premio.
37. I compensi per la partecipazione all'attuazione dei progetti sono cumulabili con quelli spettanti per la produttività individuale, danno diritto all'erogazione del buono pasto, in misura non superiore a 90 annui, non sono computabili quale lavoro straordinario e, pertanto, non danno diritto al riposo compensativo.
38. Ai dipendenti a tempo determinato impegnato in attività non ordinarie dell'amministrazione, le quote destinate alla produttività per progetti saranno finanziate con proprie risorse ed erogate dal Servizio Personale secondo le regole fissate per liquidare, allo stesso titolo, gli importi rivenienti dal fondo per il salario accessorio del bilancio autonomo. Tanto, al fine di assicurare parità di trattamento a tutto il personale regionale.
39. Ogni anno, nel mese di giugno, si terrà una verifica con le OO.SS dei progetti presentati e avviati, nonché del totale del personale coinvolto nell'attuazione degli stessi.

ART. 8

RIFORMULAZIONE COMMA 2 - ART.10 - CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 2007 RUBRICATO: "BUONI PASTO"

Premesso che il comma 2 - art.10 - del Contratto integrativo decentrato, sottoscritto il 2007, rubricato: "Buoni Pasto", fissa la dotazione aggiuntiva di buoni pasto, non superiore a n. 90 annui, da riconoscere "al personale che effettua prestazioni di lavoro straordinario a qualunque titolo e al personale titolare di posizione organizzativa che prolunga l'orario di lavoro".

Preso atto che il limite dei 90 buoni pasto, determinato nell'ottica del contenimento della spesa del personale, non poteva considerare le prestazioni a carattere progettuale, solo in quanto rivenienti da accordi successivi al 2007 (art.10 CID/2008 - Accordo 2011 per progetti speciali), così come il prolungamento dell'orario di lavoro del personale con incarichi di Alta Professionalità (art.6 CID/2008) al quale, in analogia al personale titolare di Posizione Organizzativa, va invece applicato lo stesso limite.

Le parti, al fine di aggiornare la disciplina in ragione delle intervenute normative decentrate, dispongono di riformulare il predetto comma 2 dell'art.10 del CID/2007 nei seguenti termini:

1. Al personale che effettua prestazioni di lavoro straordinario a qualunque titolo, prestazioni per produttività progettuale e al personale titolare di incarichi di Alta Professionalità / Posizione Organizzativa che prolunga l'orario di lavoro, spetta una dotazione aggiuntiva di buoni pasto non superiore a n.90 annui.
2. Tale limite, ai sensi del comma 9 art.3 del Contratto in materia di orario di lavoro, si applica anche al personale che prolunga l'orario giornaliero di lavoro a causa di debito orario a qualsiasi titolo.
3. Restano confermate, in quanto non modificate, le disposizioni dei commi 1 e 3 del medesimo art.10 CID/2007.

DICHIRAZIONE CONGIUNTA

All'esito della sottoscrizione del presente CID, le parti si impegnano a costituire, entro la fine di luglio 2013, specifico tavolo tecnico finalizzato alla modifica della disciplina relativa alle Alte Professionalità e Posizioni Organizzative, nonché per attivare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali, della indennità apicale (cat. "A"-"C"-"D") e della disciplina riferita alla produttività individuale.

I lavori dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2013.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures vary in style, from cursive to more blocky or stylized forms. Some initials are clearly legible, such as 'CSA' and 'Ces'. There are also several large, sweeping strokes that appear to be signatures.

DICHIARAZIONE A VERBICO

PER CONSIDERARE ALCUNI PUNTI DELL'ACCORDO DEL 23-7-13,
RATIFICATO IN DATA DAIKANA LA ODIS DICHA NON SOTTOSCRIVE
IL SUOGETTO CIA POICHE' NON CONVIENE IL PUNTO DELLA
SPECIFICHE ASSIGNAMENTO ALLA CAT. D AD € 2500,00 PERIODO
ANCORA UNA VOLTA LE CAT. C, B, A.

BARI 23-7-13

IL SINDACATO AZIENDALE

